



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Resp. Prot. 11605 *del* 07/08/2023
Class 34.28.10/1/2021
Ref. Vs. 335174 *del* 04/08/2023
Allegati -

L'Aquila, data del protocollo

A

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Epc

Regione Abruzzo
Servizio gestione rifiuti e bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Difesa del Suolo
dpe013@pec.regione.abruzzo.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Comune di Corropoli
urbanistica@pec.comunecorropoli.it

Amministrazione Provinciale di Teramo
urp@cert.provincia.laquila.it

ARTA Abruzzo- Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

ECOTECH srl
ecotech.ab@pec.it

Oggetto: Corropoli (TE)
Modifica di un impianto di recupero rifiuti autorizzato con provvedimento di AUA della Provincia di Teramo protocollo N. 15622 del 16/01/2014, nel Comune di Corropoli (TE), in Via Centurati, 40 – Codice Pratica 23/0328289.
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Rif. Catastali: Foglio n.11 part. 466
Richiedente: Ecotech srl.
Comunicazioni [P/A 11605/2023]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";



Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*";

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto della nota prot. 335174 del 04.08.2023, con la quale Codesto Servizio ha dato comunicazione dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 11605 del 07.08.2023;

Esaminata la documentazione resa disponibile presso il seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/modifica-di-un-impianto-di-recupero-rifiuti-autorizzato-con-provvedimento-di-aula-della-0>;

Considerato che l'intervento si colloca nella località “Strada provinciale SP4a, altezza Spaccio Giannuario” e riguarda un terreno destinato alle attività di “insediamento industriale, commerciale e dei grandi impianti di servizio pubblico e privato” (secondo la Carta dell'Uso del Suolo della Regione Abruzzo ed. 2018-2019). L'area d'intervento risulta classificata nel vigente PRG del Comune di Corropoli in Zona “D4” (zona industriale-artigianale di recente formazione), nel Piano Territoriale Provinciale della provincia di Teramo fra le zone destinate ad “insediamenti monofunzionali”.

Il sito è leggermente scosceso, fiancheggiato sul lato est dal Fosso dell'Abbadia, posto in una zona caratterizzata da un fitto reticolo di fossi e affluenti del Torrente Vibrata. Nello specifico il sito si colloca a 100 m a ovest del Fosso dell'Abbadia, a 180 m a nord del laghetto formatosi sul percorso del fosso dell'Abbadia, tra il Fosso Gallarice e il Fosso del Ravigliano, a 2,5 km a nord del Torrente Vibrata, in un'area legata alla presenza dei corpi idrici sotterranei della Piana del Vibrata. Il progetto interessa 3400 mq di terreno. L'area si colloca all'interno di una zona a prevalente a carattere agricolo con insediamenti sparsi, lungo la Strada Provinciale SP4a altezza Via Badia;

Considerato che, in base alla documentazione di progetto, l'intervento contempla: un incremento di potenzialità di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi autorizzato con AUA prot. n. 15622 del 16/01/2014 dalla Provincia di Teramo, per le attività di recupero (R13-R4) dei rifiuti di carta, vetro, ferro, metalli, parte di autoveicoli, rottami e apparecchiature, plastica, scarti di legno, pneumatici, rottami elettrici elettronici; la realizzazione di messa in riserva e deposito preliminare (R13-D15) di rifiuti pericolosi 160601* - 200133* (batterie di piombo esauste). Dalla documentazione esaminata non risulta specificata alcuna modifica all'impianto esistente: *“Il progetto in esame non comporta la realizzazione di nuove strutture edilizie in quanto si tratta solamente di una rivisitazione del layout attualmente autorizzato”*. Dal punto di vista temporale il piano di ripristino riporta la generica dicitura (...) *al termine della propria attività di gestione rifiuti la ditta adotterà il ripristino ambientale*, specificando che tutte le pavimentazioni saranno mantenute in essere e la recinzione non verrà rimossa;

Verificato che la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento è la seguente:

Beni archeologici

L'area oggetto d'intervento non risulta interessata da ambiti di interesse archeologico tutelati con decreti ministeriali né con specifiche perimetrazioni nel PRE comunale; tuttavia l'assenza di provvedimenti non esaurisce le possibilità di eventuali rinvenimenti nell'area prescelta per l'intervento. Il patrimonio archeologico, per sua caratteristica intrinseca, è per lo più patrimonio sepolto e quindi non noto, la cui scoperta è sovente connessa ad attività umane finalizzate all'edificazione e/o realizzazione di nuove infrastrutture. A ciò va aggiunto che l'area comunale di Corropoli restituisce comunque notizie di rinvenimenti, sia dalle fonti bibliografiche che d'archivio, riferibili a un lungo arco cronologico e diffuse su tutto il territorio; appare quindi evidente che l'opera, di notevole impatto, esprime un rischio archeologico sommariamente definibile fra medio e alto;

Beni paesaggistici

L'area interessata dall'intervento, sulla base di quanto rilevabile nei documenti e nelle cartografie predisposti nella relazione di valutazione ambientale, non ricade in ambiti paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004; l'area è situata all'esterno dei limiti del Piano Regionale Paesistico;

Beni architettonici

Non risultano presenti all'interno dell'area di intervento beni monumentali tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) o tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;



Considerato che nello Studio preliminare ambientale, data l'assenza di ambiti di tutela paesaggistica, la componente "Paesaggio" viene descritta in modo piuttosto sintetico, senza riferimenti ai corpi idrici sopra descritti e al Fosso dell'Abbadia collocato in prossimità dell'impianto;

questa Soprintendenza, nel ritenere che l'intervento in oggetto sia da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di pervenire ad una più approfondita valutazione delle possibili ricadute significative sul paesaggio di riferimento, presenta le seguenti osservazioni:

Aspetti archeologici

1. L'intervento proposto, pur non ricadendo all'interno di aree soggette a vincolo, insiste in una porzione di territorio che restituisce esito archeologico positivo, testimoniato dai cospicui rinvenimenti distribuiti su un ampio arco temporale; pertanto, al fine di verificare la compatibilità dell'opera con la tutela dei beni culturali di natura archeologica si ritiene opportuno assoggettare l'intervento a VIA. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, tra i documenti necessari a presentare istanza di VIA sono previsti "gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)" del medesimo D. Lgs. 152/2006, vale a dire "il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Ai sensi del precedente codice dei contratti, quindi, la procedura di VIA è collocata nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica, che è esercitata, cita sempre l'art. 23, comma 6, "sulla base dell'avvenuto svolgimento (...) di verifiche preventive dell'interesse archeologico". Anche il nuovo codice dei contratti, D. Lgs. 36/2023, prevede che la verifica preventiva dell'interesse archeologico venga eseguita nell'ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, così come disciplinato all'art. 41, comma 4 e allegato I.8. Pertanto, l'assoggettabilità a VIA si ritiene necessaria al fine di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, poiché solo tramite la conoscenza dell'impatto che l'opera potrebbe avere su beni culturali attualmente non visibili, ossia quelli archeologici, sarà possibile valutare correttamente l'impatto ambientale globale dell'intervento. Si rammenta che, nel caso in cui l'intervento venga assoggettato a VIA, la VPIA dovrà essere eseguita prima della VIA.

Aspetti paesaggistici

2. L'intervento proposto, pur non ricadendo all'interno di ambiti di tutela paesaggistica, si colloca in una zona di pregio naturalistico-agricolo dei colli apertini, ed è situato a 100 m dal Fosso dell'Abbadia (affluente del Fosso Gallarice), e nelle vicinanze di importanti corpi idrici quali il Torrente Vibrata, il Fosso Ravigliano, il Laghetto Cesarini. L'ampliamento dell'area necessario all'incremento dello stoccaggio riguarda un lotto di forma pressoché quadrata che appare in parte già occupato da strutture e viabilità di servizio all'impianto, tuttavia si ritiene necessario, data la tipologia dell'attività in essere, che siano verificate le possibili azioni volte a mitigare e preservare il contesto naturalistico esistente e i corpi idrici sopra descritti. Inoltre, si ritiene necessario che sia previsto e valutato, a conclusione dell'attività, un ripristino delle condizioni paesaggistiche tramite rimozione delle pavimentazioni impermeabilizzanti esistenti e la ricostituzione dell'impianto vegetazionale.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in parola (provvedimento di assoggettabilità o non assoggettabilità a VIA).

I FUNZIONARI COMPETENTI

DOTT.SSA GILDA ASSENTI
gilda.assenti@cultura.gov.it
ARCH. CARLA PANCALDI
carla.pancaldi@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

